CAMERA DEI DEPUTATI N. 1988-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **GIORDANO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 ottobre 1969 *(Stampato n. 816)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 novembre 1969

—

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968

Presentata alla Presidenza il 4 dicembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, presentato dal Ministro del tesoro il 31 luglio 1969, propone all'approvazione della Camera il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968.

Necessariamente la Camera prende come punto di partenza del suo esame la « Decisione e la Relazione della Corte dei conti » sul rendiconto generale dello Stato, che, per il bilancio in esame, sono state presentate alla Presidenza della Camera dei deputati il 28 luglio 1969.

La decisione della Corte dei conti, emessa in data 26 luglio 1969, « dichiara regolare il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1968 ed i conti ad esso allegati, con esclusione della eccedenza di spesa di lire 11.525.024.960 sul capitolo 3241 del conto della competenza del Ministero del tesoro, e della parte del capitolo 601 del conto dei residui attivi del-

l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, concernente anticipazioni della Cassa depositi e prestiti per l'importo di lire 4 miliardi 528.901.272 ».

* * *

ANALISI DEI PRINCIPALI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE DEL BILANCIO.

1. – Nonostante la rilevanza giuridica e costituzionale del documento di parifica del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968, quella che più conta per la formazione del giudizio della Camera è la relazione con cui l'organo di controllo accompagna la suddetta decisione e che si riflette sul modo di gestione del denaro pubblico stanziato nel corrispondente bilancio di previsione.

La relazione della Corte dei conti si svolge in una serie analitica e dettagliata di considerazioni e di rilievi, che portano in evidenza le irregolarità registrate nella gestione del bilancio, sottolineano le difficoltà del controllo per mancanza di regolare rendicontazione, ripropongono alcune inadempienze costituzionali che incidono sostanzialmente nella gestione della spesa pubblica.

Non risulta possibile soffermarsi su tutti i rilievi della Corte dei conti, perché numerosi e perché già oggetto delle relazioni sui rendiconti degli anni finanziari passati; è tuttavia utile e necessario individuare in alcune cause fondamentali gli squilibri di gestione del bilancio, così come possono configurarsi dai frequenti richiami alle irregolarità o alle incostituzionalità suddette.

2. – Degli aspetti costituzionali interessanti la gestione del bilancio, rimangono sempre preminenti e sottolineati quelli relativi agli articoli 81 e 95 della Costituzione.

Contro il precetto stabilito dall'articolo 81 viene rilevata dalla Corte dei conti, riferendo i rilievi degli anni precedenti, la prassi tendenzialmente elusiva del precetto, che si va consolidando al segno da renderlo inoperante per la maggior parte dei nuovi o maggiori oneri autorizzati negli ultimi anni.

A questa incostituzionalità vengono principalmente ricondotti: gli oneri crescenti distribuiti su esercizi futuri senza che la copertura sia preventivamente indicata; la costituzione di fondi globali chiaramente senza copertura in un bilancio fortemente in *deficit;* il fenomeno della iscrizione in bilancio di stanziamenti in misura inferiore a quella autorizzata dalle rispettive norme, con riserva di stanziare la differenza in esercizi successivi; il fenomeno degli oneri latenti, tra i quali, tenuta presente l'odierna realtà della finanza pubblica, debbono annoverarsi non soltanto quelli che direttamente incidono sul bilancio dello Stato, ma altresì quelli che, pur riconnettendosi direttamente ad altri settori della finanza pubblica, sono destinati a ricadere, in definitiva, sul bilancio dello Stato (situazione deficitaria degli enti locali e degli enti previdenziali, insufficienti stanziamenti per autolinee, sovvenzioni alle società assuntrici dei servizi marittimi, ed altri).

Circa l'inadempienza costituzionale relativa all'articolo 95, la Corte continua ad attirare l'attenzione del Parlamento sui negativi riflessi che, per l'azione amministrativa, ha la perdurante mancanza della disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che nell'articolo suddetto trova i suoi principi ispiratori.

È auspicabile, pertanto, che, con la definizione di questa disciplina, alla Presidenza del Consiglio venga attribuito non soltanto il compito e il potere di garantire l'unità politica dell'indirizzo di tutti i dicasteri, ma anche il potere di garantire l'indirizzo amministrativo del Governo, oggi gravante ancora sul Ministero del tesoro.

ESAME CRITICO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO. LE TRE « STROZZATURE » DELLA SPESA PUBBLICA.

3. – Un esame della gestione del bilancio statale non può non soffermarsi su quelli che sono i punti nodali della erogazione dei mezzi finanziari pubblici, vere ombre che caratterizzano l'andamento dell'acquisizione e della somministrazione di risorse, le « strozzature » della spesa pubblica, residui passivi, indebitamento, gestioni fuori bilancio, che condizionano lo stesso sviluppo economico e vanificano gli interventi predisposti dal legislatore.

Si è molto parlato del fenomeno dei residui passivi, il cui ammontare ascendeva, al 31 dicembre 1968, a 5.821,4 miliardi di lire, con un aumento di 653 miliardi rispetto all'anno precedente. Il Ministro del tesoro ha presentato alle Camere una sorta di « libro bianco », nel quale si è tentato di ricercare le cause di tale fenomeno e di individuare i mezzi e i modi per ovviare a quella che è stata definita una sclerosi della spesa pubblica. La erogazione di mezzi finanziari pubblici è ancora legata e condizionata ad arcai-

che ed ormai obsolete procedure amministrative, a controlli che a volte duplicano e ripetono identici adempimenti formali, a impostazioni che mal si conciliano con il carattere di tempestività che deve assumere l'intervento pubblico nell'economia nazionale. Cercare di individuare *tout court* rimedi adeguati per ridimensionare il fenomeno dei residui, che tanta polemica ha suscitato nei gruppi politici di opposizione, non è cosa facile. I ritardi sono determinati da un complesso di fattori che vanno dalla vischiosità delle procedure burocratiche alla complessità dell'*iter* parlamentare dei singoli provvedimenti di spesa, dalla arretratezza in cui ormai versa l'organizzazione della pubblica amministrazione alla necessità di una revisione delle strutture degli enti erogatori della spesa. Non sono, forse, neppure completamente estranei i riflessi determinati dall'andamento della congiuntura, che sovente induce a rallentare ovvero ad accelerare il ritmo della spesa pubblica; ma è certamente da escludere che l'ammontare dei residui sia direttamente ed esclusivamente condizionato da manovre di tipo deflazionistico o inflazionistico, dettate dalla massima autorità monetaria: se così fosse, si arriverebbe all'assurdo di un intervento diretto a contrastare e addirittura a disattendere le indicazioni disposte per legge dal Parlamento, cosa che in un ordinamento democratico, quale il nostro, è assolutamente impensabile.

Il dilatarsi degli stanziamenti di bilancio che ristagnano nella condizione di residui passivi, malgrado i propositi e gli impegni per una accelerazione della spesa pubblica tanto in funzione di sostegno congiunturale quanto in funzione di tempestivo adempimento programmatico, ha acuito la consapevolezza di un lento e difettoso meccanismo della spesa pubblica, incapace di sorreggere un'azione amministrativa ed una manovra di politica economica quale è richiesta da una società in fase di sviluppo, dalle sue carenze e dai suoi ritardi strutturali, dagli obiettivi assunti con la programmazione. L'indagine conoscitiva, promossa dalla Commissione bilancio, e già in fase di avviata realizzazione, si propone, appunto, lo scopo di riscontrare se strumento adatto a realizzare un soddisfacente collegamento tra legge di bilancio e programma, nonché a sciogliere il nodo dei residui possa ipotizzarsi nella trasformazione del nostro bilancio da bilancio di competenza a bilancio di cassa: gli stanziamenti di bilancio risulterebbero, per tale via, commisurati e qualificati non già in relazione agli impegni di spesa legislativamente autorizzati, bensì ai pagamenti che, presumibilmente, verranno a maturazione nell'esercizio di riferimento, sicché la fonte stessa di generazione dei residui verrebbe automaticamente ad essere eliminata; in altre parole, gli stanziamenti di bilancio non si presenterebbero più come limite di impegno, bensì acquisterebbero la caratteristica e la funzione di vere e proprie disponibilità per le concrete erogazioni da trarre a carico di ciascun capitolo di bilancio.

4. – Quanto all'indebitamento, si sa che le spese per tale via impegnate dallo Stato (e quindi al di fuori delle previsioni di bilancio) assommano a due-tremila miliardi, cui va aggiunto il ricorso al mercato finanziario di volta in volta autorizzato in favore delle aziende autonome per il ripiano dei disavanzi di gestione, nonché i *deficit* degli enti mutualistici e degli enti locali (che rientrano pur sempre nel concetto di finanza pubblica). Il sempre crescente ricorso al mercato dei capitali, rastrellando una sempre maggiore quota di risparmio, rischia di inaridire le fonti di finanziamento degli investimenti privati e pubblici, con conseguenti ripercussioni negative sullo sviluppo dell'economia, sul livello occupazionale e, in definitiva, sul raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio settoriale e territoriale fissati nel programma, senza contare che l'indebitamento, oltre un certo limite, può generare tensioni difficilmente controllabili.

5. – Le gestioni fuori bilancio costituiscono il terzo nodo che distorce una visione organica e controllata della spesa pubblica. Il Governo ha più volte ribadito il lodevole impegno per una loro graduale eliminazione, al fine di ricondurre qualsiasi movimento in entrata o in uscita di risorse pubbliche nell'ambito del bilancio dello Stato; tuttavia, di tanto in tanto, il Parlamento viene a conoscenza della esistenza di nuove gestioni « autonome », allorché i relativi proventi sono richiamati da questo o da quel disegno di legge per assicurare la copertura della maggiore spesa implicata. La Commissione bilancio, in tali occasioni, subordina la manifestazione del proprio consenso alla preventiva conoscenza dello stato delle evocate gestioni, delle liquidità che si vengono a registrare in entrata e delle destinazioni di spesa disposte: ed il Governo puntualmente corrisponde a tale richiesta, ma il momento conoscitivo si esaurisce in una

pura e semplice comunicazione di dati (sulla cui attendibilità il Parlamento non è assolutamente in grado di poter giudicare), mentre manca qualsiasi possibilità di valutare le ragioni della esistenza di tali gestioni, i criteri con i quali sono condotte, i risultati delle gestioni stesse; sicché, essendo sostanzialmente sottratte ad un organico controllo da parte del Parlamento, risultano addirittura non sorrette da alcuna disposizione normativa e, al limite, in contrasto con i principi della Costituzione in materia di controllo della spesa pubblica.

Contributo ad una migliore definizione dei rapporti tra programmazione e bilancio dello Stato.

6. – L'esame del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato offre l'occasione di approfondite riflessioni sulle strutture istituzionali e sulle procedure in materia economico-finanziaria per un riscontro del loro grado di adeguatezza agli sviluppi ed alla realtà della nostra politica economico-finanziaria; è, altresì, occasione per valutare i risultati conseguiti con la politica di stabilizzazione, i suo riflessi sull'apparato produttivo e sul livello occupazionale, nonché per apprezzare la coerenza dell'azione svolta con le direttrici di intervento segnate nel piano per il rapido avvicinamento degli obiettivi e delle finalità ipotizzate nel programma quinquennale. Peraltro, va osservato che il bilancio statale non è l'unico documento nel quale si riassumono i risultati dello sforzo dello Stato nel settore degli investimenti e degli impieghi sociali del reddito, nonché le conseguenze indotte che l'intervento pubblico sviluppa nella economia: esiste tutta una serie di spese fuori bilancio, che pure sono spese effettive che dovrebbero obbedire a rigidi criteri di priorità, secondo le linee fondamentali del programma economico di sviluppo, che resta il quadro globale di riferimento. Il bilancio statale (e quindi il rendiconto) è oggi un quadro di conti di una delle gestioni – certo la più importante – ma non di tutte le gestioni dell'operatore pubblico: per questo è da auspicare che, ai fini dell'esame di bilanci e consuntivi futuri, acquistino sempre maggiore importanza la relazione previsionale e programmatica, i documenti annuali di scorrimento del programma e la relazione generale sulla situazione economica del paese.

L'attività finanziaria dello Stato ha via via subito una profonda trasformazione, soprattutto per l'ampliamento della sfera degli interventi statali nell'economia, sicché il bilancio si è venuto caratterizzando non più e non soltanto come semplice esposizione contabile delle operazioni connesse all'espletamento dei servizi pubblici tradizionali, ma anche come strumento essenziale di una più complessa attività pubblica, diretta a realizzare le finalità proprie di quegli interventi. Come assai argutamente è stato rilevato, il bilancio dello Stato adempie ad una funzione costrittiva in quanto pone alla spesa limiti quantitativi e qualitativi; ma costituisce, altresì, uno strumento finanziario in quanto commisura i mezzi disponibili alle necessità finanziarie dello Stato; costituisce, ancora, uno strumento giuridico, in quanto contiene una serie di autorizzazioni, conferite dal Parlamento al Governo, ad accertare e percepire, ad impiegare ed erogare somme entro determinati limiti e per oggetti prestabiliti; è uno strumento contabile, perché diretta espressione di un complesso sistema di scritture basate sulla rilevazione degli accertamenti e degli impegni o delle riscossioni ed erogazioni, rispetto alla entità delle previsioni; è, ancora, uno strumento di programmazione amministrativa, che riassume tutta l'azione dello Stato diretta all'acquisizione ed alla erogazione di mezzi finanziari; è, infine, uno strumento di politica economico-sociale, se si guarda ai riflessi socio-economici dell'entrata e della spesa (finanza produttivistica, redistributrice, ecc.).

7. – La programmazione economica ha introdotto nel nostro ordinamento una visione nuova dei fenomeni economico-contabili ed impone, pertanto, una riconsiderazione dell'arco temporale di riferimento dei vari documenti finanziari al riguardo elaborati dall'apparato statale, nonché una diversa impostazione e prospettazione dei rapporti tra programmazione (che rivela il nuovo respiro dell'economia nazionale a tempi lunghi) e bilancio annuale dello Stato (che, nella sua ristretta periodicità, segmenta, in modo forse eccessivo e non più adeguato, le attuazioni del piano). Occorre individuare periodi di riferimento più ampi, che consentano di meglio verificare i principî e i criteri che presiedono alla impostazione dei due documenti (programma e bilancio), in modo tale che l'azione della pubblica amministrazione possa estrinsecarsi nel rispetto assoluto dei principî di tempestività degli interventi e dei criteri di coerenza con le scelte del piano. Il rapporto

programma-bilancio, così come attualmente impostato e realizzato, non consente al Parlamento di esplicare una seria attività di riscontro, di controllo e di indirizzo sull'attività economico-finanziaria; mentre la impostazione annuale del bilancio agevola e facilita inutili ripetizioni meccaniche di stanziamenti di spesa, il più delle volte non sorrette da un ponderato riscontro della necessità delle spese medesime ed altresì preclude la possibilità alle Camere di proporre sostanziali innovazioni ovvero diverse impostazioni nei programmi di spese.

Si avverte, dunque, la esigenza di creare « cicli nuovi » nella formulazione e definizione del bilancio di previsione dello Stato; la impostazione di un bilancio pluriennale renderebbe possibile un più adeguato raccordo con le previsioni e le indicazioni del programma: consentirebbe di porre l'azione dello Stato ed il suo relativo supporto finanziario in una prospettiva di maggior respiro, in relazione anche alla fondamentale esigenza di attribuire alla politica di bilancio quel margine di flessibilità, di cui essa ha bisogno, per adattarsi con la necessaria tempestività alle condizioni economiche congiunturali, nell'esercizio di quella funzione compensatrice che la scienza economica assegna alla finanza pubblica.

8. – La novità della programmazione sta, come è noto, nella presa di coscienza delle interdipendenze che condizionano l'efficacia degli interventi pubblici nei vari settori della vita economica e sociale, e quindi, nella necessità che l'azione di Governo, anziché frantumarsi in una serie di indirizzi settoriali, si svolga secondo una visione coordinata ed unitaria delle esigenze di sviluppo del paese. Già in sede di approvazione del primo piano quinquennale fu posto il problema del rapporto tra programmazione e spesa pubblica e, quindi, in termini istituzionali, tra programma economico nazionale e bilancio dello Stato, problema reso allora ancor più urgente, nella sua complessità, dalla nota sentenza n. 1/1966 della Corte costituzionale in materia di leggi pluriennali di spesa e dalla interpretazione estensiva del vincolo posto dall'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che ne è conseguita: interpretazione che fa carico alle nuove leggi di spesa di indicare la copertura per tutte le conseguenze finanziarie, ancorché pluriennali, implicate dal provvedimento a carico del bilancio dello Stato. Per parte sua, la Corte dei conti, mentre ha sollecitato il Parlamento ad adeguare la vigente legislazione ed a conformare la nuova produzione legislativa alla interpretazione definita dalla Corte costituzionale, ha ricordato che lo stesso giudice costituzionale ha abilitato, con la sentenza n. 165/1963, la Corte dei conti a promuovere eccezioni di incostituzionalità, in occasione del giudizio formale di parificazione sul rendiconto generale dello Stato: sicché ogni spesa, iscritta in bilancio in virtù di leggi che non siano conformi al precetto costituzionale, quale è stato definito dalla Corte costituzionale, si deve ritenere esposta ad una possibile impugnativa.

Le rinnovate segnalazioni della Corte dei conti confortano e confermano, peraltro, una prassi ed un intendimento già espressi – anche nella precedente legislatura – dalla Commissione bilancio: evitare di manifestare consenso su qualsiasi legge pluriennale di spesa ad oneri crescenti e con copertura limitata ad una prima minore *tranche:* ogni decisione che non fosse ispirata a tale principio verrebbe non soltanto a contraddire l'interpretazione dell'articolo 81 quale è stata definita dalla Corte costituzionale, ma potrebbe essere infirmata anche da un possibile giudizio di illegittimità.

9. – Consegue a tale impostazione la necessità di individuare idonei strumenti di riscontro per assicurare il finanziamento delle leggi di spesa a proiezione pluriennale. E, quindi, anche per questa via, si ripropone il tema di definire in modo organico il rapporto tra programma e bilancio, nel senso che il bilancio dovrebbe essere sempre più concepito come la *tranche* operativa interteinporale del programma pluriennale e che l'aggiornamento periodico del programma dovrebbe venire a identificarsi e a coincidere con il momento della presentazione al Parlamento del bilancio: ciò consentirebbe, da un lato, di tradurre le previsioni di piano e i loro periodici aggiornamenti in termini direttamente operativi per quanto concerne la spesa pubblica e, dall'altro, di fondare la legislazione pluriennale di spesa su di un parametro rigoroso di indiscussa validità economica e giuridica, quale è prescritto dalla Costituzione.

Tale esigenza risulta, peraltro, già da tempo all'attenzione del Parlamento e della Commissione bilancio della Camera, in particolare, che, da qualche mese, sta svolgendo una indagine conoscitiva sui temi della contabilità pubblica in rapporto alla pubblica spesa,

secondo una impostazione definita in un documento problematico elaborato dallo stesso presidente Tremelloni, in cui, tra l'altro, si rileva « ... l'esigenza di una più elaborata e disaggregata formulazione dei documenti programmatici in tema di contabilità pubblica, ove debbano essere assunti nella funzione di riscontro finanziario della legislazione di spesa. Ed è qui perciò che si apre un importante campo di indagine: per la verifica della praticabilità di una tale proposta, per la più precisa e analitica identificazione dei documenti contabili da introdurre nel nuovo sistema, per la determinazione dei rapporti che tra l'uno o l'altro o tra gli uni e gli altri dovranno instaurarsi. Si pensi solo al rapporto e alla integrazione che dovrà correre tra bilancio e programma, alla ipotesi di un documento di raccordo tra prospettive annuali e prospettive pluriennali che aggiorni e integri le prospettive e ne sposti in avanti l'orizzonte temporale nel momento stesso in cui determina e vincola, in un modo più preciso e definito per l'anno che si affaccia, le indicazioni e le previsioni già formulate in un modo più aggregato e di meno ravvicinata approssimazione dal programma. Non si tratta soltanto di fisionomia e procedura di nuovi documenti contabili, si tratta anche di verificare, a monte, se e in quale misura sia possibile ed opportuno anticipare previsioni e scelte quantificate di entrata e di spesa pubblica con un grado di analisi sufficiente a costituire riscontro di copertura pluriennale per le leggi di spesa, quanto ciò sia possibile costituendo le grandezze della spesa pubblica al tempo stesso una causa ed un effetto, un prima e un dopo, una condizione ed una conseguenza di numerose altre variabili dello sviluppo economico. Si tratta di verificare, ancora, quanta elasticità possa restituire al sistema il rinvio al bilancio per la determinazione delle *tranches* annuali di spesa successive alla prima, quanto di manovra ciò possa assicurare alla politica di bilancio per aggiustare gli stanziamenti sia alle concrete capacità di spesa della pubblica amministrazione sia alle esigenze di rallentamento o di accelerazione congiunturale di tutto il sistema economico... ».

Il problema posto va attentamente meditato e considerato. Resta, peraltro, da definire se l'ipotesi di un bilancio pluriennale debba sostituirsi o meno all'attuale impostazione del bilancio annuale che, oltre ad assolvere ad un preciso precetto costituzionale, risponde a inderogabili esigenze amministrative e tecnico-contabili.

LA FUNZIONE ISPETTIVA DEL PARLAMENTO E GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO FINANZIARIO: LA COMMISSIONE BILANCIO E LA RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA (IDEE E SUGGERIMENTI)

10. – L'esame del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato ripropone il tema di una più adeguata organizzazione degli strumenti operativi posti a disposizione del Parlamento per l'esercizio della sua funzione di controllo finanziario sulla gestione del bilancio statale e, più in generale, sull'andamento della pubblica spesa. Il discorso è tanto più attuale in questo momento in cui è in atto un processo di revisione degli istituti parlamentari e dei regolamenti delle due Camere. Come rendere più efficace e penetrante il controllo parlamentare e quali strumenti individuare per un più puntuale e rigoroso esercizio di tale controllo sono i problemi attorno ai quali studiosi ed esperti, singoli parlamentari e gruppi politici si intrattengono da qualche anno a questa parte.

Qualche proposta è già stata avanzata e financo realizzata sulla strada di quella riforma che dovrebbe consentire una migliore organizzazione dei lavori ed un più razionale assetto delle procedure parlamentari: basti qui ricordare la nuova articolazione della Commissione bilancio in quattro Comitati, competenti in materie diverse, e, in particolare, la istituzione dell'apposito Comitato per il controllo finanziario; e il documento per una nuova strutturazione della funzione ispettiva, approvato lo scorso anno dalla stessa Commissione bilancio e pubblicato in allegato alla relazione sul bilancio di previsione 1969.

Peraltro, molti problemi restano ancora aperti e la stessa limitata attività fin qui svolta dal Comitato per il controllo finanziario suggerisce l'opportunità di una riconsiderazione di tutta la materia, anche al fine di esaminare se non convenga un « ritorno alle origini » per gli inconvenienti derivanti dal cadere in sedi diverse la competenza per i pareri sulle implicazioni finanziarie e quella per il controllo finanziario. Ove, comunque, si ritenesse di poter insistere sulla attuale suddivisione, si potrebbero suggerire taluni accorgimenti, sì da consentire di meglio esplicare la funzione peculiare propria della Commissione bilancio.

11. – In primo luogo, si potrebbe stabilire che le sostituzioni ex articolo 28, secondo

comma, del Regolamento (e cioè le sostituzioni temporanee, per seduta, in sede referente) sono escluse quando la Commissione è riunita per l'esame di progetti di legge ai fini di rendere il parere sulle implicazioni finanziarie alle competenti Commissioni in sede primaria. Tale principio è già stato affermato, in via generale, in numerose circolari e disposizioni interpretative del Regolamento, emanate dal Presidente della Camera, « non essendo ammissibile che gli stessi onorevoli deputati interloquiscano sullo stesso provvedimento in due sedi diverse, quella della Commissione che dà il parere e quella della Commissione che lo riceve ». Siffatto divieto, ispirato « ai principî di correttezza ed alla logica del nostro ordinamento », avrebbe anzitutto il vantaggio di evitare che la Commissione bilancio adotti deliberazioni « di comodo », quando, per ipotesi, si verificasse una sostituzione generalizzata di commissari della V Commissione con altri appartenenti alla competente Commissione di merito; consentirebbe, altresì, di evitare qualsiasi confusione tra organo consultivo ed organo decisorio e permetterebbe, infine, il consolidamento di una certa « giurisprudenza » della Commissione nelle deliberazioni concernenti le conseguenze finanziarie implicate dalle iniziative legislative via via sottoposte al suo esame.

12. – Per razionalizzare, poi, l'attività e la stessa sfera di competenza della Commissione bilancio ed altresì per non impegnare la Commissione stessa in un quotidiano e defatigante lavoro di esame di numerosissime iniziative legislative, la maggior parte delle quali hanno scarsissima probabilità di raggiungere una definizione legislativa, si dovrebbe prevedere che per tutti i progetti di legge, ancorché implicanti conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato, la richiesta del parere è esclusa (ovvero subordinata ad una esplicita richiesta al riguardo avanzata dalla Commissione), fintanto che i progetti di legge medesimi restano assegnati alle Commissioni permanenti in sede referente: ciò in quanto, essendo la competenza deliberante riservata all'Assemblea, i pareri medesimi non avrebbero alcun carattere vincolante, poiché l'Aula resterebbe sempre sovrana di accogliere ovvero anche di disattendere le indicazioni manifestate dalla Commissione bilancio. La richiesta del parere dovrebbe, invece, rimanere obbligatoria, oltre che per tutti quei provvedimenti direttamente assegnati in sede legislativa, anche per quelli per i quali fosse successivamente intervenuta una richiesta di trasferimento in sede legislativa, avanzata dalla Commissione di merito. Del resto, secondo una prassi di recente adottata dalla Presidenza della Commissione, gli ordini del giorno delle sedute vengono predisposti sulla base delle iniziative assegnate in sede legislativa e di quelle già deferite in sede referente e per le quali risulti pendente presso la Presidenza della Camera una richiesta di assegnazione in sede legislativa.

13. – Un'altra questione sulla quale la Commissione bilancio ha avuto modo più volte di richiamare l'attenzione della Presidenza è quella dei pareri sugli emendamenti presentati su progetti di legge all'esame dell'Assemblea. Dispone, infatti, il quarto comma dell'articolo 86 del Regolamento che « gli emendamenti che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione bilancio, perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie ». Tale disposizione risulta, peraltro, di difficile attuazione pratica, soprattutto in relazione ai tempi riservati alla V Commissione per condurre il proprio esame e definire la propria valutazione in ordine agli emendamenti di volta in volta trasmessi; sicché si dovrebbe procedere alla soppressione della richiamata disposizione del quarto comma dell'articolo 86 (salvo conservare al Presidente la facoltà di valutare, caso per caso, la opportunità di provocare il parere della Commissione bilancio su emendamenti di particolare incidenza finanziaria), dal momento che questa si è dimostrata inutile o, quanto meno, di assai scarso ausilio ai lavori dell'Assemblea: ciò, anzitutto, perché l'Assemblea è sovrana e, quindi, può anche non tener conto della valutazione espressa dalla Commissione bilancio; e, in secondo luogo, per la impossibilità in cui, di fatto, ogni volta viene a trovarsi la Commissione stessa di valutare direttamente la portata e l'incidenza finanziaria di ponderosi fascicoli di emendamenti, soprattutto per i tempi brevissimi entro cui è chiamata a rendere il proprio parere all'Assemblea: nella maggior parte dei casi la Commissione, non essendo in grado di assumere un autonomo parere in ordine alle diverse ipotesi prospettate dagli emendamenti sottoposti al proprio esame, è costretta a recepire l'orientamento manife-

stato dal Governo ovvero a rimettere la valutazione degli emendamenti direttamente alla Assemblea. Si potrebbe, per altro, far salva la facoltà del Presidente della Commissione di manifestare direttamente in Aula un parere « tecnico » sugli emendamenti, elaborato su segnalazione degli uffici, in collaborazione con le competenti Amministrazioni interessate.

14. — Ma, forse, la soluzione più radicale sarebbe quella di trasformare l'attuale Commissione bilancio in una « Giunta permanente per il bilancio e la programmazione economica », con caratteristiche proprie e indipendenti da quelle delle altre Commissioni parlamentari. La nomina dei componenti (in numero non superiore a 30-35) dovrebbe essere rimessa al Presidente della Camera, s'intende su designazione dei gruppi parlamentari; dovrebbe essere escluso il rinnovo della Giunta, sicché membri e ufficio di presidenza dovrebbero durare in carica per tutta la legislatura, mentre risulterebbe esclusa qualsiasi possibilità di sostituzione ed ammessa, in via eccezionale, la partecipazione – senza voto – di deputati estranei. I componenti dovrebbero essere scelti in modo da assicurare una assidua presenza ai lavori della Giunta, magari anche fino al punto di comminare la decadenza di coloro che risultassero assenti per un certo numero di sedute consecutive.

Quanto alla sfera di competenza da attribuire alla Giunta, questa ultima dovrebbe essere spogliata di qualsiasi competenza legislativa in senso stretto, sicché l'attuale competenza che rientra nella sfera di attività del Ministero del bilancio e del Ministero delle partecipazioni statali dovrebbe essere attribuita, rispettivamente, alla Commissione finanze e tesoro e alla Commissione industria. Alla Giunta permanente per il bilancio e la programmazione economica – ferma restando la competenza dell'esame delle singole iniziative legislative per il parere sulle conseguenze finanziarie – dovrebbe essere riservata la competenza primaria ed esclusiva in materia di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo (e, conseguentemente, in materia di note di variazioni al bilancio, convalidazioni di prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.), nonché in materia di programmazione economica: esame dei piani di sviluppo ed estensione della funzione consultiva anche al riscontro di coerenza dei singoli progetti di legge con gli obiettivi e le finalità del programma (*). D'altra parte la Giunta stessa potrebbe rappresentare l'elemento di raccordo e di coordinamento in materia di controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato, qualora si adottasse il sistema di un controllo decentrato e articolato nelle varie Commissioni permanenti, competenti per il ramo di amministrazione a ciascuna assegnato dal regolamento, ovvero quale elemento centrale per l'esercizio esclusivo del controllo finanziario sugli enti pubblici.

La Giunta, liberata in tal modo dalle pastoie di una quotidiana, minuta, defatigante (e assai spesso inutile) attività di produzione legislativa, avrebbe inoltre più spazio da dedicare a periodici dibattiti sui temi di politica economica, sulla situazione creditizia, sulle vicende monetarie internazionali, sui problemi della programmazione, sul riscontro dell'attuazione del piano, e, in generale, su quanto attiene alla pubblica spesa ed alla finanza pubblica.

15. — L'innovazione da noi delineata potrebbe anche avviare il discorso per un maggiore e migliore raccordo con l'altro ramo del Parlamento in materia di questioni finanziarie, giacché la Giunta potrebbe dedicare parte dei propri lavori alla definizione dei problemi relativi alle conseguenze finanziarie implicate dalle singole iniziative legislative, al fine di tendere ad una concordanza ed univocità delle delibere adottate dalle Commissioni finanziarie delle due Camere, non solo in ordine alla interpretazione, più o meno restrittiva, della portata e delle finalità del-

(*) Al riguardo, chiara è risultata la indicazione che la stessa Commissione bilancio ha ritenuto di dover inserire nel parere espresso sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

« ...è indubitabile che la Commissione bilancio sia venuta ad assumere, di fatto, e senza incontrare alcuna contestazione, la competenza della " programmazione " accanto a quella del " bilancio "; ciò almeno per quanto riguarda i documenti programmatici. Occorre, per altro, che il regolamento non solo formalizzi tale estensione di competenza, ma che espressamente la riferisca anche alle sue attribuzioni in sede di parere, sicché la Commissione stessa, nell'esaminare le singole iniziative legislative di volta in volta sottoposte alla propria valutazione, estenda il proprio giudizio anche alla coerenza e congruenza dei progetti di legge con le indicazioni e con le scelte già legislativamente adottate in sede di programma: sembra questo uno strumento irrinunciabile per vigilare sulla coerenza della legislazione con la programmazione... ».

l'articolo 81 della Costituzione, ma soprattutto in relazione alla valutazione della congruità delle singole indicazioni di copertura, talché si riesca ad evitare, quanto più possibile, l'increscioso inconveniente della *navette* cui numerosissimi provvedimenti sono sottoposti prima di perfezionare la formula di copertura delle implicazioni finanziarie connesse alla loro attuazione. Brevemente, qui di seguito, desideriamo indicare i problemi ancora aperti in tema di copertura finanziaria: la interpretazione della sfera di applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e le condizioni cui subordinare eventuali ed eccezionali deroghe alla stessa; l'utilizzo di somme stanziate in bilanci di esercizi pregressi; il termine di utilizzo di nuove entrate derivanti da nuovi provvedimenti tributari; la utilizzazione di poste del fondo globale per destinazioni di spesa diverse da quelle indicate negli appositi elenchi; l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle gestioni fuori bilancio (esempio: il ricorrente richiamo alla gestione oli di semi *surplus*) ovvero di quote di fondi aventi istituzionalmente altra destinazione di spesa (esempio: il fondo per l'ammortamento dei buoni del tesoro); l'ipotesi della riduzione di stanziamenti di capitoli di un bilancio non ancora approvato dal Parlamento; la necessità dell'indicazione di copertura, anche a fronte degli oneri implicati a carico di un esercizio finanziario, il cui bilancio di previsione risulti già presentato alle Camere; la congruità di coperture assicurate da provvedimenti fiscali (ovvero da provvedimenti di entrata) non ancora legislativamente perfezionati; l'ammissibilità di fondi globali nei bilanci delle aziende autonome, al di fuori della ipotesi dei fondi occorrenti a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; l'ammissibilità dell'iscrizione in bilancio di capitoli di entrata prima ancora che risulti perfezionato legislativamente il provvedimento tributario che quell'entrata potrà acquisire all'Erario; eccetera.

* * *

Premesse queste brevi considerazioni e riservandomi di approfondirne la problematica al termine del dibattito in aula, invito la Camera ad approvare il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968.

GIORDANO, *Relatore*.

ALLEGATO

PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SUL RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

Le Commissioni permanenti hanno condotto l'esame del consuntivo 1968 per i settori di specifica competenza, congiuntamente all'esame degli stati di previsione dei singoli Ministeri, per il parere da rendere, a' termini di regolamento, alla Commissione bilancio.

Le Commissioni II (Affari interni), VII (Difesa), VIII (Istruzione), IX (Lavori pubblici), X (Trasporti), XI (Agricoltura), XII (Industria) e XIII (Lavoro) hanno espresso parere favorevole sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968.

La III Commissione (Affari esteri) « ha espresso a maggioranza parere favorevole, formulando i seguenti rilievi che sono stati oggetto di osservazioni anche da parte della Corte dei conti nella relazione allo stesso rendiconto.

Il primo dei rilievi si riferisce al " Fondo di anticipazione delle spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari ", gestito dalla Tesoreria centrale ed istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sua funzione dovrebbe essere quella di sveltire il finanziamento dell'attività internazionale dell'Italia, per evitare i ritardi anche nelle spese urgenti che erano, e per altro sono rimasti, cronici, anche dopo le nuove norme che hanno sostituito la disciplina della legge 3 marzo 1951, n. 193. La realtà è che con la vecchia legge, anche con ritardo, si riusciva a funzionare, mentre la nuova, che sembrava più snella, non ha affatto funzionato ed il capitolo in questione, per un ammontare di 4 miliardi, è rimasto inutilizzato.

Come conclusione per tale singolare situazione la Commissione non può che associarsi alla Corte dei conti nell'auspicare che " per evitare che si verifichino ritardi – come nell'esercizio 1968 – nell'apprestamento dei fondi necessari per il finanziamento delle rappresentanze all'estero, appare essenziale siano poste allo studio le necessarie modifiche delle norme che disciplinano il funzionamento del fondo, a tal fine tenendo conto che causa principale di tali ritardi è il maggior tempo impiegato nelle operazioni connesse al conto corrente presso la Tesoreria centrale ".

Il secondo rilievo si riferisce al capitolo 1611 (15 milioni) concernente " spese per l'attuazione di corsi di formazione e perfezionamento del personale, nonché partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti o amministrazioni varie ". Precedentemente era stato creato l'Istituto diplomatico (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18), allo stesso fine e per fini analoghi, con una spesa nell'esercizio 1968 di 40,8 milioni sul capitolo 2214. Pertanto, poiché il capitolo 1611 è risultato inutilizzato nel 1968, si pone il problema o di spenderlo per l'avvenire o di sopprimerlo o di unificare i due capitoli ».

La IV Commissione (Giustizia) ha adottato la seguente decisione:

« Le considerazioni sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968, espresse dalla Corte dei conti, hanno richiamato l'attenzione della Commissione sulla gestione della Cassa delle ammende e, in particolare, sull'esigenza che si arrivi finalmente all'emanazione del regolamento di attuazione della legge istitutiva.

Quanto alle rette di mantenimento dei detenuti o dei minori assistiti in regime di semi-libertà, la Commissione ha concordato nel richiamare il Governo all'esigenza di migliorare il regime vittuario e di regolamentare il sistema delle rette per gli istituti convenzionati.

La Commissione, quindi, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole, per la parte concernente il Ministero di grazia e giustizia, all'approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 ».

La VI Commissione (Finanze e tesoro) ha trasmesso il seguente parere:

« I – *Dati generali.*

Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1968 presenta le seguenti risultanze:

Entrate:

Titolo I – Tributarie	L.	8.703.686.878.551
Titolo II – Extratributarie	»	606.060.885.141
Titolo III – Alienazioni, ammortamenti e rimborso crediti	»	333.947.803.280
Accensione prestiti	»	1.476.484.411.435
TOTALE	L.	11.120.179.978.407

Di cui:

versate	L.	10.060.326.081.998
da versare	»	450.547.016.027
da riscuotere	»	609.306.880.382

Spese:

Titolo I – Spese correnti	L.	8.487.491.920.281
Titolo II – Spese in conto capitale	»	3.228.064.937.030
Rimborso prestiti	»	125.050.663.243
TOTALE	L.	11.840.607.520.554

Il disavanzo finanziario è risultato quindi di lire 720.427.542.147.

L'aumento delle entrate tributarie (da 8.322 a 8.703 miliardi) vede quindi un incremento di 381 miliardi, dovuto alla somma algebrica delle seguenti voci fondamentali:

imposte sul patrimonio e sul reddito	+ 115
tasse ed imposte sugli affari	— 50
imposte sulla produzione, consumi e dogane	+ 159
monopoli	+ 28
lotto e lotterie	+ 129
Totale	381

A questo deve aggiungersi il cespite extratributario che passa da 426 miliardi a 606 miliardi con un incremento di 180 miliardi circa. Di fronte a questi risultati non si può che sottolineare il lodevole sforzo fatto dall'amministrazione finanziaria al fine di reperire fondi a favore dell'Erario. Ove si tenga presente l'indice di elasticità indicato dal programma, è evidente che tale attività ha saputo attuare un notevole prelievo fiscale nel perseguimento della perequazione tributaria.

Per quanto riguarda la spesa, si è passati da una previsione iniziale di 9.829 mliardi ad un consuntivo di 11.715 miliardi, con un aumento di 1.886 miliardi.

Senza entrare nel dettaglio delle leggi giustificative e del riparto fra i ministeri secondo la classificazione funzionale ed economica, è opportuno rilevare come si sia ancora una volta largamente ricorso al mercato finanziario (1.476 miliardi di accensioni contro una previsione di 21), il che, se ha consentito una manovra di rastrellamento e di rimessa in circolazione della liquidità attraverso l'intervento della mano pubblica, può sollevare legittime perplessità circa il riparto fra capitale di rischio e capitale di prestito.

Per quanto riguarda i residui, la gestione ha dato i seguenti risultati:

RESIDUI	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI			Competenza 1968	Totale al 31 dicembre 1968	Differenza
	Consistenza al 1° gennaio 1968	Diminuzioni 1968	Consistenza al 31 dicembre 1968			
Passivi	5.168.435,7	2.279.903,5	2.888.532,2	2.932.850,4	5.821.382,6	+ 652.946,9
Attivi	1.742.681,1	872.488,1	870.193,0	1.059,853,9	1.930.046,9	+ 187.365,8
Saldo	3.425.754,6	1.407.415,4	2.018.339,2	1.872.996,5	3.891.335,7	+ 465.581,1

Mole notevole, nei confronti della quale valgono le note sollecitazioni circa l'opportunità di una decisa riduzione dei residui.

Per quanto attiene alle osservazioni della Corte dei conti, la Commissione rinvia a quanto già rilevato in sede di esame della tabella 2 del bilancio di previsione 1970.

Lasciando alla competenza della Commissione primaria di discutere circa la sospensione del giudizio da parte della Corte dei conti per quei capitoli che hanno sollevato problemi di regolarità, la Commissione si permette di sottolineare che sono ancora da approvare i rendiconti relativi agli anni 1959/60 - 1960/61 - 1961/62 - 1962/63 - 1963/64 e secondo semestre del 1964 (Atti Camera n. 1225/26/27/28/29/30), già approvati dal Senato in data 13 marzo 1969, ed inviati all'esame dell'Assemblea dalla V Commissione il 7 maggio 1969.

Come è noto, la sanzione *a posteriori* sul bilancio – dopo che lo stesso Parlamento ha approvato la legge relativa al bilancio di previsione e le eventuali note di variazione, e dopo che la Corte dei conti ha esercitato il suo controllo, riferendone al Parlamento – non può essere che un apprezzamento politico. Tuttavia l'approvazione dei rendiconti non solo è doverosa per correttezza anche amministrativa, ma consentirebbe lo scioglimento di alcune note riserve avanzate dalla Corte dei conti in sede di parifica e la sistemazione di certi residui.

Con le osservazioni che precedono, la Commissione esprime parere favorevole sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 ».

La XIV Commissione (Sanità) ha deliberato, infine, « di esprimere parere favorevole sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968, atteso che la gran parte dei residui passivi del bilancio della sanità è da riferirsi a residui da stanziamento, utilizzabili nei successivi esercizi ».

DISEGNO DI LEGGE

(TESTO DEL MINISTERO E IDENTICO DELLA COMMISSIONE)

ART. 1.

Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1968 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

ART. 2.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in L. 11.120.179.978.407

delle quali:

furono versate	L. 10.060.326.081.998	
rimasero da versare	» 450.547.016.027	
	»	10.510.873.098.025
e rimasero da riscuotere	L.	609.306.880.382

ART. 3.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio, in L. 11.840.607.520.554

delle quali furono pagate	»	8.907.757.129.579
e rimasero da pagare	L.	2.932.850.390.975

ART. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1968 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

Entrate tributarie ed extra-tributarie	L.	9.309.747.763.692
Spese correnti	»	8.487.491.920.281
Differenza . . . +	L.	822.255.843.411
Entrate complessive	L.	11.120.179.978.407
Spese complessive	»	11.840.607.520.554
Differenza . . . —	L.	720.427.542.147

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in			L. 1.753.527.399.374
dei quali nell'esercizio 1968:			
furono versati	L.	883.334.382.886	
rimasero da versare	»	337.818.757.492	
			» 1.221.153.140.378
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968			L. 532.374.258.996

ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in	L.	5.091.831.648.159
dei quali furono pagati nel 1968	»	2.203.299.464.584
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L.	2.888.532.183.575

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

ART. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti, dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 2)	L.	609.306.880.382
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	532.374.258.996
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *p* del riassunto generale)	»	788.365.773.519
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	1.930.046.912.897

ART. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 3)	L.	2.932.850.390.975
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	»	2.888.532.183.575
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	5.821.382.574.550

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 9.

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1968 è accertato nella somma di lire 8.087.006.334.493, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1968		L.	11.120.179.978.407
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1968	L. 1.742.681.117.786		
al 31 dicembre 1968	» 1.753.527.399.374		
		»	10.846.281.588
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1968	L. 5.168.435.755.752		
al 31 dicembre 1968	» 5.091.831.648.159		
		»	76.604.107.593
Totale dell'attivo . . .		L.	11.207.630.367.588
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1968 . . .		»	8.087.006.334.493
Totale a pareggio del passivo . . .		L.	19.294.636.702.081

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1968	L.	7.454.029.150.087
Spese dell'esercizio finanziario 1968	»	11.840.607.520.554
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	»	31.440
Totale del passivo . . .	L.	19.294.636.702.081

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire 31 440 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1968, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 11.525.024.960, risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo n. 3241 « Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968.

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 12.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L. 13.343.421.629

delle quali:

furono versate	L.	12.055.825.337	
rimasero da versare	»	389.838.268	
			» 12.445.663.605
e rimasero da riscuotere			L. 897.758.024

ART. 13.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 13.343.421.629

delle quali furono pagate » 2.136.966.833

e rimasero da pagare L. 11.206.454.796

ART. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 4.226.844.890

dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati	L.	3.830.219.618	
rimasero da versare	»	4.090.925	
			» 3.834.310.543
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968			L. 392.534.347

ART. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 24.135.312.060

dei quali furono pagati nel 1968 » 5.516.411.712

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 L. 18.618.900.348

ART. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 12)	L.	897.758.024
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	392.534.347
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	393.929.193
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	1.684.221.564

ART. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 13)	L.	11.206.454.796
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)	»	18.618.900.348
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	29.825.355.144

ART. 18.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1968, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1968			L. 13.343.421.629
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1968	L.	24.144.441.735	
al 31 dicembre 1968	»	24.135.312.060	
			» 9.129.675
Totale dell'attivo . . .			L. 13.352.551.304

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1968			L. 13.343.421.629
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1968	L.	4.235.974.565	
al 31 dicembre 1968	»	4.226.844.890	
			» 9.129.675
Totale del passivo . . .			L. 13.352.551.304

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 19.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in L. 134.010.660

delle quali furono riscosse e versate » 132.075.660

e rimasero da riscuotere L. 1.935.000

ART. 20.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 134.010.660

delle quali furono pagate » 116.160.020

e rimasero da pagare L. 17.850.640

ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 4.800.000

dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati » 4.800.000

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 L. —

ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 22.720.837

dei quali furono pagati nel 1968 » 8.000.810

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 L. 14.720.027

ART. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 19) L. 1.935.000

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) » —

Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) » —

Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . L. 1.935.000

ART. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 20)	L.	17.850.640
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22)	»	14.720.027
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	32.570.667

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 25.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in L. 198.500.246.985

delle quali:

furono versate	L.	187.859.482.217	
rimasero da versare	»	126.148.130	
			» 187.985.630.347
e rimasero da riscuotere			L. 10.514.616.638

ART. 26.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 198.500.246.985

delle quali furono pagate	»	169.361.493.987
e rimasero da pagare	L.	29.138.752.998

ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967, risultano stabiliti in L. 28.372.781.299

dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati	»	2.560.968.145
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968	L.	25.811.813.154

ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in	L.	31.084.325.241
dei quali furono pagati nel 1968	»	26.936.780.810
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L.	4.147.544.431

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 25)	L.	10.514.616.638
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	25.811.813.154
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	126.148.130
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	36.452.577.922

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 26)	L.	29.138.752.998
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	4.147.544.431
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	33.286.297.429

ART. 31.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1968, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1968	L.	198.500.246.985

Passivo:

Spese dell'esercizio 1968	L.	198.500.246.985

ARCHIVI NOTARILI

ART. 32.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1968, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	10.462.870.911
Spese	»	9.044.712.394
Avanzo . . .	L.	1.418.158.517

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 33.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 25.201.348.483

delle quali:

furono versate	L.	18.384.299.269	
rimasero da versare	»	1.141	
		»	18.384.300.410

e rimasero da riscuotere L. 6.817.048.073

ART. 34.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 25.201.348.483
delle quali furono pagate » 23.806.112.615

e rimasero da pagare L. 1.395.235.868

ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 1.551.414.678

dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati	L.	1.515.583.226	
rimasero da versare	»	286.610	
		»	1.515.869.836

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 L. 35.544.842

ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in	L.	3.068.085.454
dei quali furono pagati nel 1968	»	2.595.933.234
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L.	472.152.220

ART. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 33)	L.	6.817.048.073
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	35.544.842
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	287.751
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	6.852.880.666

ART. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 34)	L.	1.395.235.868
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	472.152.220
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	1.867.388.088

ART. 39.

Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il Culto alla fine dell'esercizio 1968, è accertato nella somma di lire 1.604.249.641,30, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1968			L.	1.588.399.804,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1968			»	25.201.348.483,—
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1967:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1968	L.	1.549.271.196		
al 31 dicembre 1968	»	1.551.414.678		
			»	2.143.482,—
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1967:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1968	L.	3.081.791.809		
al 31 dicembre 1968	»	3.068.085.454		
			»	13.706.355,—
			L.	26.805.598.124,30

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1968	L.	25.201.348.483,—
Saldo attivo al 31 dicembre 1968 . . .	»	1.604.249.641,30
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	26.805.598.124,30

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 40.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 598.519.859

delle quali:

furono versate	L.	461.538.304	
rimasero da versare	»	2.384	
			» 461.540.688

e rimasero da riscuotere L. 136.979.171

ART. 41.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . L. 598.519.859
delle quali furono pagate » 388.770.023

e rimasero da pagare L. 209.749.836

ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 33.655.824

dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati	L.	33.276.346	
rimasero da versare	»	29.092	
			» 33.305.438

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 L. 350.386

ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 156.244.903
dei quali furono pagati nel 1968 » 111.819.969

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 L. 44.424.934

ART. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 40)	L.	136.979.171
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	350.386
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	31.476
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	137.361.033

ART. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 41)	L.	209.749.836
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	44.424.934
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	254.174.770

ART. 46.

Il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1968, è accertato nella somma di lire 12.647.333,58, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1968		L.	12.895.917,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1968		»	598.519.859,—
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1968	L. 156.563.783		
al 31 dicembre 1968	» 156.244.903		
		»	318.880,—
Totale dell'attivo . . .		L.	611.734.656,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1968		L.	598.519.859,—
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1967:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1968	L. 34.223.288		
al 31 dicembre 1968	» 33.655.824		
		»	567.464,—
		L.	599.087.323,—
Saldo attivo al 31 dicembre 1968 . . .		»	12.647.333,58
Totale a pareggio dell'attivo . . .		L.	611.734.656,58

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 47.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 447.581.155

delle quali:

furono versate	L. 412.745.411		
rimasero da versare	» 13.676.194		
		»	426.421.605
e rimasero da riscuotere		L.	21.159.550

ART. 48.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in . . L. 447.581.155

delle quali furono pagate		»	346.910.882
e rimasero da pagare		L.	100.670.273

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 4.885.908

dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati	L. 2.163.309		
rimasero da versare	» 541.925		
		»	2.705.234
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968		L.	2.180.674

ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 138.701.341
dei quali furono pagati nel 1968 » 99.722.382

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 L. 38.978.959

ART. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 47) L. 21.159.550
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) » 2.180.674
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) » 14.218.119

Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . L. 37.558.343

ART. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 48) L. 100.670.273
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50) » 38.978.959

Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . L. 139.649.232

ART. 53.

Il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1968, è accertato nella somma di lire 37.591.202,88, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1968 L. 37.588.802,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1968 » 447.581.155,—

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1967:

Accertati:

al 1° gennaio 1968	L.	140.504.530	
al 31 dicembre 1968	»	138.701.341	
			» 1.803.189,—

Totale dell'attivo . . . L. 486.973.146,88

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1968		L.	447.581.155,—
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1967:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1968	L. 6.686.697		
al 31 dicembre 1968	» 4.885.908		
		»	1.800.789,—
		L.	449.381.944,—
Saldo attivo al 31 dicembre 1968 . . .		»	37.591.202,88
Totale pareggio dell'attivo . . .		L.	486.973.146,88

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 54.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in L. 319.660.351.899

delle quali furono riscosse e versate	»	252.864.252.105
e rimasero da riscuotere	L.	66.796.099.794

ART. 55.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 319.660.351.899

delle quali furono pagate	»	99.286.014.239
è rimasero da pagare	L.	220.374.337.660

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 319.739.787.600

dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati	»	19.978.074.870
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968	L.	299.761.712.730

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in	L.	463.491.511.656
dei quali furono pagati nel 1968	»	173.455.208.667
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L.	290.036.302.989

ART. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 54)	L.	66.796.099.794
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	299.761.712.730
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	366.557.812.524

ART. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 55)	L.	220.374.337.660
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	290.036.302.989
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	510.410.640.649

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 60.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	514.053.225.253
delle quali furono riscosse e versate	»	349.143.995.356
e rimasero da riscuotere	L.	164.909.229.897

ART. 61.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	514.053.225.253
delle quali furono pagate	»	358.777.769.312
e rimasero da pagare	L.	155.275.455.941

ART. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in	L.	273.781.418.779
dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati	»	92.821.814.257
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968	L.	180.959.604.522

ART. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in	L.	209.419.092.267
dei quali nell'esercizio 1968 furono pagati	»	143.099.501.786
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L.	66.319.590.481

ART. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 60)	L.	164.909.229.897
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	180.959.604.522
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	345.868.834.419

ART. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 61)	L.	155.275.455.941
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	66.319.590.481
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	221.595.046.422

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 66.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dello esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto in L. 155.374.174.814

delle quali furono riscosse e versate » 144.329.713.293

e rimasero da riscuotere L. 11.044.461.521

ART. 67.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 155.374.174.814

delle quali furono pagate » 74.906.221.974

e rimasero da pagare L. 80.467.952.840

ART. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 41.826.015.922

dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati	L.	22.529.363.616
rimasero da versare	»	15.840.000.000
	»	38.369.363.616

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 L. 3.456.652.306

ART. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 124.043.801.261

dei quali nell'esercizio 1968 furono pagati » 74.745.034.948

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 L. 49.298.766.313

ART. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 66)	L.	11.044.461.521
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	3.456.652.306
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	15.840.000.000
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	30.341.113.827

ART. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 67)	L.	80.467.952.840
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	49.298.766.313
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	129.766.719.153

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 72.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in L. 2.345.239.100.031
delle quali furono riscosse e versate » 1.912.699.905.281

e rimasero da riscuotere L. 432.539.194.750

ART. 73.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1968, risultano stabilite in L. 2.345.239.100.031
delle quali furono pagate » 1.971.404.489.125

e rimasero da pagare L. 373.834.610.906

ART. 74.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1968, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	1.003.349.270.948
Entrate delle gestioni speciali e autonome	»	1.341.889.829.083
	L.	2.345.239.100.031
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	1.003.349.270.948
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	1.341.889.829.083
	L.	2.345.239.100.031

ART. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in	L.	615.145.444.542
dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati	»	465.657.541.483
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968	L.	149.487.903.059

ART. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in	L.	564.442.992.449
dei quali nell'esercizio 1968 furono pagati	»	262.303.920.885
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L.	302.139.071.564

ART. 77.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 72)	L.	432.539.194.750
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	149.487.903.059
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	582.027.097.809

ART. 78.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 73)	L.	373.834.610.906
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	»	302.139.071.564
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	675.973.682.470